REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2012

in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d'origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Guatemala relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ([1]), in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([2]), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 732/2008 ([3]) del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1º gennaio 2009, l'Unione europea ha concesso questo tipo di preferenze al Guatemala.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L'articolo 89 del suddetto regolamento prevede la possibilità di concedere una deroga a tale nozione ai paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate.

(3) Con lettera del 24 gennaio 2012 il Guatemala ha presentato una richiesta di deroga alle regole d'origine SPG conformemente all'articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Con lettere del 28 marzo 2012, del 21 giugno 2012 e del 27 giugno 2012, il Guatemala ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione della sua richiesta.

(4) La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 4 000 tonnellate di filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» (in appresso «loins di tonno») del codice NC 1604 14 16 per il periodo dal 1º aprile 2012 al 31 dicembre 2013.

(5) La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica del Guatemala di continuare ad esportare loins di tonno ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale verso l'Unione sarebbe seriamente compromessa.

(6) La deroga è quindi necessaria al fine di concedere al Guatemala il tempo di preparare la propria industria di trasformazione per conformarsi alle norme per l'ottenimento dell'origine preferenziale dei loins di tonno. Tale lasso di tempo è necessario per garantire dei flussi adeguati di tonno originario verso il paese da parte del governo e dell'industria di trasformazione del Guatemala.

(7) Visti i flussi di approvvigionamento e i modelli di produzione esistenti, è opportuno concedere la deroga nei confronti di un quantitativo annuo di 1 975 tonnellate di loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16. Per fare in modo che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario al Guatemala per conformarsi alle norme per l'ottenimento dell'origine preferenziale dei loins di tonno, è necessario concedere la deroga per il periodo dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno 2013. Il volume contingentale per il 2013 dovrebbe essere definito su base pro rata rispetto al periodo concesso per la deroga. Di conseguenza, è necessario stabilire i volumi contingentali a 1 975 tonnellate per il 2012 e 987,5 tonnellate per il 2013.

(8) Al fine di garantire la continuità delle esportazioni di pesce trasformato ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale dal Guatemala verso l'Unione europea, è necessario concedere la deroga con effetto retroattivo dal 1º gennaio 2012.

(9) A fini di chiarezza e affinché i loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16 possano beneficiare della deroga, è opportuno stabilire esplicitamente che i soli prodotti non originari che possono essere utilizzati per il trattamento dei suddetti loins di tonno devono essere i tonni delle voci SA 0302 o 0303.

(10) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Al fine di assicurare una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Guatemala, le autorità doganali dell'Unione europea e la Commissione, le suddette regole devono essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dal presente regolamento.

(11) Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell'applicazione della deroga, è opportuno prevedere l'obbligo per le autorità del Guatemala di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» del codice NC ex 1604 14 16 prodotti

([1]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
([2]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
([3]) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.